



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI

Nr. R.G.
Proc. Nr.

Ordinanza di improcedibilità per mancata comparizione del ricorrente
(Art.30 d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000)

Il Giudice di pace

rilevato che non risulta che la mancata comparizione all'udienza del ricorrente sia dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore;

rilevato che né l'imputato, né la persona offesa intervenuta che aveva presentato querela, hanno chiesto che si proceda al giudizio;

visto l'art.30 del d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000,

dichiara

l'improcedibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente (art. 17 comma 1 d.m. n. 204 del 6 aprile 2001).

Data

Il Giudice di pace

.....

.....

Depositato in cancelleria

.....

Oppure: allegato o dettato a verbale